



**Istituto Comprensivo Statale
"Madre Teresa di Calcutta"**
Via Mondolfo n. 7 - 20138 MILANO
Tel. 0288441493/4/7/8 - FAX 0288462025 - C.F. 80124350150
Cod Min. MIIC8AN00D
e-mail: miic8an00d@istruzione.it – sito: www.mtcalcutta.eu



A.S. 2020/2021
DATA: 8/03/2021
CIRC. : n. 214
OGGETTO: Frequenza alunni in deroga- Ulteriori chiarimenti

**Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Loro sedi
Sito Web**

Si comunica che per quanto riguarda tutte le classi del nostro Istituto, ai sensi della Circolare Ministeriale prot. n. 4560 del 8/03/2021 e della Nota MIUR 10005 del 7/3/2021 allegate alla presente, è consentita la deroga ai fini dello svolgimento di attività in presenza solo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e solamente al fine di "mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica"

Pertanto non sarà possibile dar seguito alle richieste di attivazione del servizio in presenza per figli di genitori appartenenti ad alcuna altra categoria.

In caso di ulteriori nuove disposizioni si procederà di conseguenza.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Federica Gallotti**

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, del DL 39/93



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e
Ai Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche
Statali e paritarie di ogni ordine e grado
della Lombardia
e p.c.
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.

Oggetto: nota prot. 10005 del 7 marzo 2021 avente ad oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.

Si trasmette in allegato la nota prot. 10005 del 7 marzo 2021, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione, la quale fornisce i richiesti chiarimenti in vista delle determinazioni organizzative che le SS.LL. sono chiamate ad assumere per l'erogazione del servizio scolastico: nello specifico, viene chiarito che il DPCM 2 marzo 2021 detta *disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle "zone rosse" nelle quali "sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza". In specie, l'articolo 43, secondo periodo, dispone che "resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020".*

Ciò comporta che nel più recente decreto non trova applicazione il DM 39/2020 laddove viene prevista "la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli ... studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione".

Pertanto, nell'organizzazione del servizio scolastico le SS.LL. si atterrano al disposto dell'Ordinanza della Regione Lombardia n.714, che prevede, all'art. 1, la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell'infanzia, **con la sola deroga, prevista al comma 2, di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.**

Firmato digitalmente
da CELADA AUGUSTA
C.F. P.
O. MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato: prot. 10005 del 7 marzo 2021 (pdf, 290 kb)

e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito Internet: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio di Gabinetto

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

E, p.c.,

al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

LORO SEDI

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti.

Con nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343, si sono date le prime indicazioni rispetto al perimetro applicativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. A chiarimento della stessa, si precisa quanto segue.

Nella nota, si ricorda come il DPCM 2 marzo 2021 detti disposizioni rispetto alle deroghe possibili con riferimento alle "zone rosse" nelle quali *"sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza"*. In specie, l'articolo 43, secondo periodo, dispone che *"resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020"*.

Nelle zone diverse da quelle "rosse", il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche.